



Comune di Pietrapaola

(Provincia di Cosenza)

AREA 2

TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO

SERVIZIO 5 - TRIBUTI

c/o Delegazione Comunale Frazione Marina – Via Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) -

Tel. 0983/994013

E-mail ufficio.tributi@comune.pietrapaola.cs.it – PEC: ufficiotributi.pietrapaola@asmepec.it

TARI – TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022

1 - TARI – Tassa sui rifiuti

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 1° Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo TARSU (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) vigente nel Comune di Pietrapaola fino al 31 Dicembre 2013. Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto impositivo della tassa comunale sui rifiuti, di seguito TARI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

La TARI, oltre che dalle vigenti norme, è disciplinata dal vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/06/2021.

2 – Tariffe TARI anno 2022

Il Comune di Pietrapaola ha stabilito per l'anno 2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/05/2022, le seguenti TARIFFE TARI:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 1,18
b) due persone		€ 1,39
c) tre persone		€ 1,58
d) quattro persone		€ 1,71
e) cinque persone		€ 1,75
f) sei o più persone		€ 1,75
g) superfici domestiche		€ 1,18
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,60
3	Stabilimenti balneari	€ 0,61
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,42
5	Alberghi con ristorante	€ 1,26
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,81
7	Case di cura e riposo	€ 0,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,86
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,95
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,24
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,86
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,77
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,28
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,04
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,74
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,63
21	Discoteche, night club	€ 1,13

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 74,37
b) due persone		€ 133,87
c) tre persone		€ 148,75
d) quattro persone		€ 163,62
e) cinque persone		€ 182,36
f) sei o più persone		€ 189,37
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,47
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,68
3	Stabilimenti balneari	€ 0,69
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,47
5	Alberghi con ristorante	€ 1,42
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,91
7	Case di cura e riposo	€ 1,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,96
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,06
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,39
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,87
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,60
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,08
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,08
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,08
21	Discoteche, night club	€ 1,27

3 – Versamento della tassa

Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, invia annualmente agli utenti, tramite posta ordinaria, il prospetto riassuntivo della tassa dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento (modello F24).

Richiedi copia del prospetto

In caso di mancato recapito del prospetto riassuntivo Tari puoi chiederne copia all'Ufficio tassa rifiuti, per poter eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

Chi deve effettuare il versamento

L'intestatario della tassa.

Mancato o parziale pagamento

Per non incorrere nella sanzione prevista, devi ricorrere allo strumento del **ravvedimento** che permette di sanare spontaneamente il **mancato o parziale pagamento** della tassa, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non puoi avvalerti del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata.

Per il pagamento del ravvedimento relativo alla tassa **fino all'anno 2020** devi utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta comprensiva del tributo provinciale (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela Ambientale -Tefa), col medesimo codice tributo (3944) e barrando la casella "ravv".

Per l'**anno 2021** e successivi gli importi dovuti a titolo di Tari sono da versare distintamente dagli importi dovuti a titolo di Tefa, pertanto, per il pagamento del ravvedimento devi utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando distintamente gli importi dovuti a titolo di Tari, Tefa e relative sanzioni e interessi utilizzando i codici tributo sotto riportati e barrando la casella "ravv".

Codici tributo:

- 3944 – Tari tassa rifiuti
- 3945 – Tari. tassa rifiuti interessi
- 3946 – Tari. tassa rifiuti sanzioni
- Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Tefn - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi
- Tefz - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni

Sanzioni da applicare all'importo dovuto in caso di ravvedimento

- nel caso di versamento effettuato **entro il 15° giorno** successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato tra il **16° ed il 30° giorno** successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato tra il **31° ed il 90° giorno** successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali (*);

- nel caso di versamento effettuato **entro un anno** dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,75 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato **tra un anno ed entro il secondo anno** dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 4,29 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato **oltre i due anni** dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 5 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali (*);

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento della tassa o della differenza della tassa dovuta, degli interessi legali sulla tassa (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sulla tassa versata in ritardo.

(*) Il saggio degli interessi legali dall'01/01/2022 è pari al 1,25%, dall'01/01/2021 al 31/12/2021 è pari allo 0,01%, dall'01/01/2020 al 31/12/2020 è pari allo 0,05%, dall'01/01/2019 al 31/12/2019 è pari allo 0,80%, dall'01/01/2018 al 31/12/2018 è pari allo 0,30%, dall'01/01/2017 al 31/12/2017 è pari allo 0,10%.

Modalità di pagamento della Tari

Devi effettuare il versamento della Tari esclusivamente tramite modello F24, pagabile senza costi di commissioni presso sportelli bancari, uffici postali oppure tramite i servizi di home banking.

4 – Dichiarazione TARI

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

5 – Rimborsi

Rimborsi della maggiore imposta versata rispetto al dovuto

Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di TARI del Comune di Pietrapaola può presentare domanda di rimborso in carta libera specificando i motivi della richiesta.

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento.

Come presentare la domanda di rimborso e trasferimento

Le istanze di rimborso e trasferimento possono essere:

- consegnate al Comune di Pietrapaola (CS) – Ufficio Tributi – c/o Delegazione Comunale Frazione Marina – Via Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS);
- spedite tramite raccomandata allo stesso indirizzo;
- scansionate e trasmesse tramite Pec all'indirizzo: ufficiotributi.pietrapaola@asmepec.it.

6 – Normativa di Riferimento

- Legge 147 del 27 dicembre 2013 - Art. 1, comma 639 e seguenti;
- Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
- D.Lgs. nn. 471-472-473 del 1997 - relativi alla riforma del sistema sanzionatorio in materia tributaria;
- D.P.R.158/1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- D.Lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs.116/2020;
- Art.1 comma 161 e ss della L.296/2006 - Legge finanziaria 2007;
- Regolamento per la disciplina della TARI – Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/06/2021;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/05/2022 – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE (PEF) 2022/2025;
- Tariffe TARI per l'anno 2022, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/05/2022;
- Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 13/08/2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

7 – Dove Rivolgersi per informative in merito alla TARI

Contatti Comune di Pietrapaola

Ufficio Tributi - Indirizzo: c/o Delegazione Frazione Marina - Via Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS)

Per informazioni e contatti visitare il sito internet del Comune di Pietrapaola raggiungibile all'indirizzo

www.comune.pietrapaola.cs.it → SPORTELLO TRIBUTI

Competenze

Comune di Pietrapaola – Area Tecnica e Manutentiva - Servizio Tributi

Funzionario Responsabile IUC: Geom. Umberto MADERA

Responsabile Area: Geom. Aurelio Antonio CESARIO

IL RESPONSABILE DELLA IUC
(Geom. Umberto MADERA)

IL RESPONSABILE D'AREA
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)